



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE

sciogliendo la riserva del precedente verbale (n. 3277/02 R.G.);

PREMESSO

Il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia come "collaboratore UNEP" (VII qualifica funzionale), poi divenuto "ufficiale giudiziario" (Area C, posizione economica C1) a seguito dell'Accordo Integrativo del CCNL del settore, premesso che il Ministero pubblicava in data 15/2/01 un bando di selezione interna per la figura professionale di ufficiale giudiziario, posizioni economiche C2 e C3; di avere partecipato alla procedura selettiva per l'accesso ai 18 posti disponibili nel distretto della Corte di Appello di Salerno, collocandosi al 19° posto nella graduatoria; impugnava gli atti della procedura concorsuale, deducendone in primo luogo l'illegittimità per violazione dell'art 16 dell'Accordo Integrativo del CCNL Comparto Ministeri, essendo stato attribuito il punteggio intero, invece che dimezzato, ai candidati provenienti dal profilo di "assistente UNEP" (VI qualifica funzionale), confluito nell'Area B, e quindi in un'Area diversa da quella della posizione economica messa a concorso; assumeva in secondo luogo la nullità dello stesso art 16, per violazione dell'art. 15 del

2

CCNL Comparto Ministeri, non essendo prevista in detta ultima nonna alcuna preliminare graduatoria per l'accesso al percorso formativo; chiedeva quindi di disporre in via di urgenza la sospensione, e nel merito l'annullamento, della procedura selettiva e della graduatoria approvata con atto del 28/2/02; evidenziava altresì la sussistenza del "periculum in mora", consistente nel danno alla professionalità.

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero eccepiva l'infondatezza del ricorso, ribadendo la legittimità del bando nonché la conformità dei criteri di attribuzione dei punteggi alle disposizioni del CCNL del settore; chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Nonostante la notifica, non si costituivano i controinteressati.

All'udienza di discussione il Giudice si riservava, concedendo termine per note.

OSSERVA

Preliminarmente si rammenta che, come ormai chiarito anche dalla S.C , in materia di pubblico impiego sussiste la giurisdizione del Giudice del Lavoro per le controversie inerenti i "concorsi interni" (Cass civ, S.U. n. 128/01).

Non sussiste inoltre violazione del contraddittorio, atteso che il ricorso introduttivo è stato notificato anche ai controinteressati, la cui posizione il ricorrente ha contestato sul presupposto dell'errata attribuzione del punteggio intero (Cons. Stato, sez. VI, nn. 1256/99,791/99,225/91).

Ciò posto, nell'ambito della sommaria valutazione consentita in sede cautelare e fatta salva la più completa disamina della questione nel giudizio di merito, appaiono sussistenti il "fumus boni juris" ed il "periculum in mora".

Giova a questo punto rammentare che, alla stregua della nuova organizzazione del personale prevista del CCNL Comparto Ministeri del 1998/2001, nell'Area C sono confluiti i livelli dal VII al IX, nell' Area B i livelli dal IV al VI e nell'Area A i livelli dal I al III.

Inoltre, ai sensi dell'art 25 dell'Accordo Integrativo del 5/4/00 nell' Area C, posizione C1, rientrano gli ex "collaboratori UNEP", come il ricorrente, mentre nell'Area B, posizione B3, rientrano gli ex "assistenti UNEP".

L'art. 15 lett. B del CCNL Comparto Ministeri dispone che all'interno della singola Area il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra avvenga "mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria" per la cui formulazione "sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza", mentre saranno considerati "elementi utili l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica".

Risulta quindi chiara l'importanza rivestita, ai fini della

progressione in carriera, dall'esame e dalla precedente qualifica professionale, con minore o comunque residuale rilievo del titolo di studio.

Il successivo art. 16, co. 7, dello stesso CCNL statuisce poi testualmente che debba essere valorizzata "la professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti ... collocati nella posizione C1 corrispondente alla ex settima qualifica, anche in mancanza del titolo di studio richiesto per la posizione economica C2", così confermando l'interpretazione sopra esposta, con richiamo specifico ed espresso unicamente alla qualifica di provenienza del ricorrente, e senza alcun esplicito riferimento agli altri profili pure confluiti nell'Area C.

L'art 16 Accordo Integrativo per il personale del Ministero della Giustizia del 5/4/00, inoltre, nell'indicare i punteggi da assegnare ai concorrenti alla selezione, precisa che "tutti i punteggi sono dimezzati per gli anni di servizio svolti nell'ambito di una figura professionale diversa da quella a cui attiene la posizione economica messa a concorso" (punto 2.1.1) e che "per il servizio svolto sino alla data di stipula del presente contratto viene considerato il profilo professionale di riferimento indicato nei sistemi di classificazione" (punto 2.1.2).

Ne deriva che, in conformità alla deduzione di parte attrice, il punteggio da attribuire ai concorrenti per l'anzianità di servizio deve essere "intero" solo per il periodo di svolgimento delle

mansioni corrispondenti a quelle confluite nell'Area C (cioè livelli da VII a IX), mentre il punteggio deve essere "dimezzato" per il servizio svolto con riferimento a qualifiche confluite in diverse Aree, e segnatamente, nel caso che ci occupa, per il servizio svolto dai concorrenti nelle qualifiche di "assistente UNEP" (VI livello).

Diversamente interpretando, si profilerebbe un contrasto tra i principi generali fissati dall' art. 15 del CCNL di Comparto e i criteri stabiliti dall'alt. 16 dell'Accordo Integrativo; contrasto che si risolverebbe necessariamente nella nullità delle clausole di detto ultimo Accordo, atteso che, ai sensi dell'art. 45, co. 4 , DLgs n. 29/93 nonché dell'art. 4, co. 6, dello stesso CCNL , le P.A, "non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti integrativi contrastanti con quelli nazionali" , pena "la nullità delle clausole difformi".

Per altro verso, appare fondata anche l'eccezione, parimenti sollevata da parte attrice, circa la validità dello stesso art. 16 dell'Accordo Integrativo, nella parte in cui subordina l'accesso dei concorrenti al percorso formativo ad una "preselezione", in base ai soli titoli di studio ed anzianità, così contravvenendo - con le già cennate conseguenze giuridiche - alle previsioni dell'art. 15 del CCNL Ministeri, che intende invece consentire la scelta degli aventi diritto principalmente in base ad un esame, all'esito del quale soltanto andranno poi valutati, in vista della definitiva graduatoria, l'anzianità ed i titoli posseduti, in quanto meramente

"Utili" ma non "determinanti".

Ne consegue che la procedura qui impugnata, con i conseguenti atti, tra cui la graduatoria, va sospesa, ravvisandosi altresì il "periculum in mora", consistente nel concreto ed irreparabile danno al diritto del ricorrente di partecipare al percorso formativo, ed alle relative progressione in carriera e professionalità.

P.Q.M

- accoglie per quanto di ragione il ricorso, e per l'effetto sospende la procedura selettiva impugnata e gli atti conseguenti;
- fissa il termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per l'instaurazione del giudizio di merito.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Salerno, 10/6/02.

Il

Giudice

Dr.ssa Lia DiBenedetto